



R.A.V.- Raccordo Autostradale Valle d'Aosta - S.p.A.

Autostrada A.5 Aosta – Traforo del Monte Bianco

ORDINANZA N. 20/2012

Il sottoscritto Dott. Aldo FREPPA, nella sua qualità di Direttore di Esercizio della **R.A.V. – Raccordo Autostradale Valle d'Aosta S.p.A.** con Sede Legale in Roma, Via Bergamini, 50 e Sede Secondaria in Saint-Pierre (AO), Località Les Iles;

CONSIDERATO:

- che, per garantire adeguati standard di sicurezza, in giornate ad alta intensità di traffico sulla tratta autostradale di competenza, si rende necessario limitare la circolazione per i veicoli eccezionali o adibiti ai trasporti eccezionali;

VISTI:

- gli artt. n. 5 e 6 del Nuovo Codice della Strada D. L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.;
- visto il Decreto n. 161 emesso, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 22 maggio 2012, inerente a direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2012, nei giorni festivi e particolari, per i veicoli e complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t., dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali, nonché di quelli che trasportano merci pericolose, che annulla e sostituisce il Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2011 n. 429 a decorrere dal 1 luglio 2012;

- visto il calendario delle limitazioni alla circolazione fuori dai centri abitati per i mezzi pesanti emesso dal Presidente della Giunta della Regione Autonoma Valle d'Aosta Decreto n. 380 del 27 dicembre 2011;
- vista la comunicazione dell'emissione dell'ordinanza inviata all'A.N.A.S. – Ufficio Ispettivo Territoriale – Piazza Borgo Pila, 39, Genova, in data 2 luglio 2012, con ns. prot. n. Rav/;

ORDINA:

che sull'Autostrada A5 Aosta – Traforo Del Monte Bianco per i veicoli eccezionali o adibiti ai trasporti eccezionali, fatta esclusione per i mezzi d'opera che circolano nei limiti di massa complessiva a pieno carico entro i limiti legali di massa fissati dall'art. 10 comma 8 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, è vietata la circolazione nei seguenti periodi:

- *il 6 luglio dalle ore 16,00 alle ore 24,00;*
- *il 13 luglio dalle ore 16,00 alle ore 24,00;*
- *il 20 luglio dalle ore 16,00 alle ore 24,00;*
- *il 7 dicembre dalle ore 16,00 alle ore 22,00;*
- *il 22 dicembre dalle ore 14,00 alle ore 22,00;*

E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Saint Pierre, li 09 luglio 2012.

R.A.V. – Raccordo Autostradale

Valle d'Aosta S.p.A.

Direzione di Esercizio

